

(N. 513)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI, BALDINI, BURTULO, GAUDIO,  
MONETI e RUSSO Arcangelo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, relativa al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ed alla immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, ha reso evidente la necessità di eliminare determinate lacune e sperequazioni riscontrate soprattutto nelle norme riguardanti la categoria non di ruolo del personale non insegnante delle varie carriere; si è cercato, pertanto, di soddisfare tale esigenza, per certi aspetti particolarmente impellente, attraverso le modifiche e le integrazioni alla citata legge n. 1074 contenute negli articoli di questo provvedimento.

L'articolo 1 stabilisce il sistema per l'assunzione nei ruoli del personale non di ruolo delle categorie corrispondenti alle carriere di concetto. Il penultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, numero 1074, prevede infatti il collocamento in ruolo del personale della carriera ausiliaria ed esecutiva, al compimento del prescritto periodo di servizio, mentre questa possibilità non è data al personale non di ruolo della carriera di concetto.

Poichè è evidente che si tratta di una dimenticanza del legislatore e che non osta alcun motivo per l'inquadramento in ruolo dei segretari non di ruolo attualmente in servizio, è opportuno estendere anche a detto personale le norme di cui al penultimo comma del già citato articolo 17, con la variante dell'esame colloquio, considerati i posti di particolare responsabilità che tale personale deve ricoprire.

In alcune scuole e istituti di istruzione media e artistica presta servizio personale non di ruolo della carriera di concetto, assunto mediante concorsi pubblici oppure reimpiegato nella segreteria per soppressione del posto di insegnamento.

Detto personale, assunto con il generico titolo di studio di secondo grado, ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 902, (diploma di istituto tecnico industriale femminile, diploma di geometra, diploma di magistero della donna) o reimpiegato nelle segreterie sulla base dei titoli di studio elencati, attual-

mente non può ottenere l'inquadramento in ruolo ordinario perchè in possesso di un titolo di studio di secondo grado non previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243.

Si è ritenuto pertanto opportuno con la norma di cui all'articolo 2 sanare la lamentata situazione anomala di lavoratori che prestano da molti anni lodevole servizio e si vedono negato l'inquadramento nei ruoli ordinari della carriera di concetto.

Occorre poi affrontare un altro problema di considerevole rilievo sotto il profilo della funzionalità e dell'equità. Gli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, prevedono il passaggio nella carriera di concetto, previo superamento di un esame di colloquio del personale della carriera esecutiva fornito del titolo di studio prescritto, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie della carriera di concetto.

Attualmente, specialmente nella scuola di primo grado, prestano servizio molti applicati i quali, pur sprovvisti del titolo di studio di secondo grado, svolgono lodevolmente, e la maggior parte da molti anni, le mansioni proprie del personale della carriera di concetto.

Da una rilevazione statistica è risultato che, su 528 amministrativi (applicati di segreteria), 93 sono gli applicati che svolgono questa mansione e precisamente:

- 32 retribuiti col parametro 143;
- 17 retribuiti col parametro 163;
- 18 retribuiti col parametro 183;
- 20 retribuiti col parametro 213;
- 5 retribuiti col parametro 245.

Si ritiene quindi, considerato anche che detto personale ha almeno 10 anni di servizio nella scuola, che il passaggio dalla carriera esecutiva a quella di concetto di questo personale non debba comportare immediati oneri finanziari, perchè gli applicati di cui sopra godono già di una retribuzione supe-

riore allo stipendio base iniziale della carriera di concetto.

Appare pertanto doveroso per obiettivi motivi di giustizia e anche tenendo conto del principio sancito dall'articolo 36 della Costituzione (« Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro ... ») che si dia la possibilità agli applicati che hanno svolto lodevolmente per almeno due anni le mansioni di segretario di essere inquadrati, previo esame colloquio, nei ruoli della carriera di concetto.

Tale beneficio viene concesso a chi ha almeno due anni di servizio; tale clausola è senz'altro opportuna perchè esistono alcuni applicati i quali, dopo aver prestato le mansioni proprie della carriera di concetto, sono stati sostituiti in quelle funzioni da segretari supplenti, quando il numero degli alunni di una scuola ha superato le 300 unità.

Si deve ricordare infine che ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 457, il personale di segreteria già dipendente comunale e che prestava servizio nelle soppresse scuole di avviamento professionale è stato inquadrato, previa presentazione di semplice domanda, nella carriera di concetto delle scuole medie a prescindere dal possesso del titolo di secondo grado.

Il presente disegno di legge tende quindi a eliminare una ingiusta sperequazione di trattamento nell'ambito di una stessa categoria di personale.

Sembra pertanto meritevole di accoglimento, anche considerato il vantaggio per l'amministrazione di conferire le funzioni di segretario a personale qualificato.

Infatti il personale in oggetto, oltre ad aver espletato di fatto mansioni della categoria superiore per almeno due anni, potrà ottenere l'inquadramento solo previo superamento di un esame non previsto a suo tempo dalla legge n. 457.

Per le considerazioni sopra esposte i presentatori confidano che il Senato voglia accogliere il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Gli impiegati non di ruolo di categoria corrispondente alla carriera di concetto assunti a norma del primo comma dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, che abbiano compiuto o compiano un periodo di lodevole servizio di almeno 3 anni, ridotto a un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate, sono collocati nei corrispondenti ruoli ordinari, previo superamento di un esame colloquio, mediante graduatorie ad esaurimento, salvo quanto stabilito dall'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

**Art. 2.**

Il collocamento in ruolo previsto dal penultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, integrato dall'articolo 1 della presente legge, decorre, ai fini giuridici ed economici, dalla data del compimento della prescritta anzianità.

Il servizio prestato dagli interessati anteriormente all'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è utile ai fini del computo del servizio prescritto per l'inquadramento in ruolo.

**Art. 3.**

I segretari non di ruolo in servizio presso gli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, nonché quelli in servizio nelle scuole medie in possesso di un titolo di studio di secondo grado non previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, ed in possesso degli altri requisiti prescritti, che abbiano svolto per almeno due anni le mansioni proprie della carriera di concetto, al compimento del periodo di servizio prescritto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sono inquadrati previo esame colloquio nella qualifica iniziale della carriera di concetto.

**Art. 4.**

Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo della carriera esecutiva delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica statali sprovvisto di un titolo di studio di secondo grado, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie della carriera di concetto, è inquadrato, previo superamento di un esame colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.

Il servizio precedentemente prestato nella carriera esecutiva è computato, ai fini della progressione in carriera, in misura di due terzi per un massimo di 4 anni.